

<p>È possibile rendicontare spese sostenute in data antecedente l'aggiudicazione del contributo?</p>	<p>No, possono essere rendicontate solo quelle spese effettivamente sostenute nel periodo di attività del progetto a partire dalla data del suo avvio.</p>
<p>Quali sono le aree tematiche di proposta più d'interesse?</p>	<p>Le proposte ammissibili devono afferire a una o più delle aree tecnologiche indicate all'art.3 del bando.</p>
<p>Relativamente all'obbligo di utilizzare una o più tecnologie e/o competenze di MedITech, includendo il Centro di Competenza come fornitore di servizi o di attività a supporto del progetto per un importo pari almeno al 20% dei costi totali di progetto, bisogna "concordare" con il MedITech in maniera preventiva l'oggetto della fornitura di servizi?</p> <p>I servizi richiesti all'ecosistema MedITech devono essere indicati in proposta?</p> <p>C'è una procedura formale da seguire per indicare l'oggetto/la tematica della fornitura di servizi di MEDITECH nella proposta progettuale?</p>	<p>Sì, occorre concordare l'oggetto della fornitura prima della chiusura del bando, ed inserire i relativi riferimenti all'interno della proposta alla sezione 2.3 della proposta progettuale. Si invita a contattare la Segreteria MedITech all'indirizzo segreteria@meditech4.com almeno 5 giorni lavorativi prima della chiusura del bando. Oltre tale termine MedITech potrebbe non essere in grado di assicurare una risposta in tempi utili per la finalizzazione della domanda da parte dell'azienda proponente.</p>
<p>La scelta degli attori dell'ecosistema erogatori di un servizio richiesto è a totale discrezione di MedITech?</p>	<p>MedITech è dotata di regolamenti interni per selezionare tra i propri soci e soggetti aderenti coloro che cureranno l'esecuzione degli incarichi derivanti dai servizi commissionati al Centro di Competenza. Non è possibile, per i proponenti di questo bando, selezionare o indicare in alcun modo uno specifico soggetto esecutore.</p>
<p>Essendo in regime di <i>de minimis</i>, quanto vale l'ESL della sovvenzione? Ci sono limiti o requisiti sul fatturato delle proponenti?</p> <p>I requisiti <i>de minimis</i> sono quelli stabiliti dall'UE (200.000,00 negli ultimi 3 anni)?</p> <p>Rispetto al tema <i>de minimis</i>, le due forme di finanziamento sono incompatibili oppure se</p>	<p>Il contributo del Bando MedITech rientra nello sviluppo di progetti di innovazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento GBER, comma 5 lettera e comma 6 lett. a). Si prega di far riferimento all'art.7 del bando MedITech n.3/2023 che precisa che "il co-finanziamento MedITech rientra nello sviluppo di progetti di innovazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento GBER, comma 5 e comma 6 lettera a)", pertanto non rileva il <i>de minimis</i>.</p>

<p>una azienda ha usufruito del <i>de minimis</i> la relativa quota parte va ad abbattere il beneficio di questo bando?</p> <p>Bisogna considerare gli aspetti <i>de minimis</i> sui finanziamenti già ricevuti dalle aziende?</p> <p>Se il bando è in <i>de minimis</i> il contributo massimo può essere di € 400.000?</p>	
<p>Possono partecipare in partenariato una grande impresa e una MPMI facente parte della stessa holding?</p> <p>Due aziende autonome, PMI, partecipate dalla stessa holding possono partecipare in partenariato?</p> <p>Potete ricapitolare la situazione riguardo la presentazione di un partenariato i cui componenti hanno quote tra loro (holdinc ecc.)?</p>	<p>I beneficiari non devono risultare associati o collegati con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione (ATI/ATS), secondo la nozione di associazione e collegamento contenuti nella Raccomandazione dell'Unione Europa n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. In sintesi:</p> <p>Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi del D.M. del 18 aprile 2005. L'impresa richiedente è considerata autonoma anche nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.</p> <p>Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del comma 5 del citato D.M., tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. <p>Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

	<p>c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;</p> <p>d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.</p> <p>La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.</p> <p>Ad eccezione dei casi specifici riportati con riferimento alle imprese associate, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.</p>
È possibile che due aziende proponenti associate/collegate possano presentare due domande separate?	Il collegamento e/o il controllo tra società non rilevano ai fini della partecipazione con due proposte separate.
C'è un massimale per le Grandi Imprese?	Per le intensità di contributo per le grandi aziende si rinvia alla tabella di cui all'art.7 del bando. Resta fermo quanto indicato all'art.5.1 secondo cui le grandi imprese non possono assumere il ruolo di capofila del progetto.
È possibile includere nel progetto solo personale da assumere dopo l'approvazione del progetto? Ci sono premialità per nuove assunzioni?	È possibile prevedere di eseguire il progetto con personale appositamente reclutato. Resta fermo quanto indicato all'art. 5.2 lettera w): in caso di aggiudicazione del bando, occorre assicurare che una quota pari almeno al 30% delle eventuali assunzioni necessarie all'esecuzione del progetto o alla realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia destinata all'occupazione giovanile (per tale intendendosi l'occupazione di lavoratori con meno di 36 anni) e femminile. Non si rilevano specifiche premialità.
Potreste specificare cosa si intende per un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level o "TRL") in un intervallo tra TRL 5 e 8?	<p>Il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturazione Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturazione di una tecnologia. Nel Bando viene indicato il livello di maturazione tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per semplificare e meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato.</p> <p>In particolare, si considerano come riferimento 9 Livelli:</p> <p>TRL 1: Principi di base osservati</p> <p>TRL 2: Concetto della tecnologia formulato</p> <p>TRL 3: Prova sperimentale del concetto</p> <p>TRL 4: Validazione in laboratorio del concetto</p> <p>TRL 5: Validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante</p>

	<p>TRL 6: Dimostrazione nell'ambiente rilevante</p> <p>TRL 7: Dimostrazione nell'ambiente operativo</p> <p>TRL 8: Sistema completo e qualificato</p> <p>TRL 9: Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale</p>
È possibile ripresentare un progetto risultato ammissibile ma non finanziato nella scorsa edizione, opportunamente aggiornato e migliorato?	Sì, è possibile ripresentare un progetto che nei precedenti bandi è stato ritenuto ammissibile ma non finanziato perché non collocato in posizione utile ai fini del finanziamento.
La progettazione del prototipo rientra nell'investimento?	Sì.